



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI GHIACCIO PRESSO IL PARCO
DEL MELLA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025.

TRA

Il Comune di Gardone Val Trompia (C.F. 00304530173), per il quale interviene il Dott. Stefano Ottobri nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e alla Persona del Comune di Gardone Val Trompia, di seguito individuato come "Comune" o come "sponsee";

E

La Società/la Ditta/l'Associazione

[denominazione e ragione sociale per esteso dello sponsor]

Rappresentata dal/la

Sig./ra _____ nato/a _____ il _____

In qualità di _____

Con sede legale in _____

Codice fiscale _____

P.Iva _____

Numero di iscrizione alla Camera di

Commercio _____

Numero telefonico _____

E-mail _____

Pec _____

Codice di fatturazione _____

Di seguito individuato come "Società" / "Ditta" / "Associazione" o come "sponsor",
entrambe di seguito individuate/i anche come "le parti";



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

PREMESSO

- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare momenti di socialità e di attività ludico/sportive all'aperto in ambienti pubblici, realizzando momenti di intrattenimento per favorirne l'uso collettivo, proponendo l'installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio e l'organizzazione di attività di intrattenimento durante il periodo natalizio presso il Parco del Mella;
- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere a coprire parzialmente i costi delle iniziative di intrattenimento durante il periodo natalizio tramite contratti di sponsorizzazione;
- Che l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 prevede che *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile"*;
- che in tali rapporti il Comune è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato, ossia di "sponsee";
- che per reperire tali sponsorizzazioni il Comune ha pubblicato un avviso pubblico di ricerca di sponsorizzazioni del quale il presente contratto è parte integrante e sostanziale;
- che la sponsorizzazione è finalizzata, per il Comune, al miglioramento dei servizi e delle attività di realizzazione dell'iniziativa sponsorizzata;



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1.1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte dello sponsor della realizzazione della pista di ghiaccio presso il Parco del Mella e delle iniziative di intrattenimento collaterali in occasione delle festività natalizie 2025, iniziativa organizzata dal Comune di Gardone Val Trompia.
- 1.2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:
- a) al miglioramento delle attività del Comune nell'ambito dell'organizzazione delle festività natalizie e di iniziative a carattere ricreativo, ludico/sportivo e commerciale;
 - b) all'attivazione ed all'implementazione di progettualità comportanti l'interrelazione tra i soggetti pubblici e quelli privati, volte ad incrementare il contributo di realtà imprenditoriali, commerciali ed associative allo sviluppo di attività ed iniziative ludico/ricreative per l'intera comunità.

**Art. 2 – Elementi generali riferibili allo sviluppo
della sponsorizzazione**

- 2.1 La sponsorizzazione sarà attuata:
- a) dallo sponsee con specifiche prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l'immagine / il logo / il marchio prescelto dallo sponsor;
 - b) dallo sponsor con la messa a disposizione di risorse economiche e/o tecniche, costituenti corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, finalizzati a consentire la migliore realizzazione dell'iniziativa sponsorizzata.
- 2.2 L'attività dello sponsor e le forme di presentazione dell'immagine / del logo / del



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

marchio dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali dello sponsee. Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l'attività istituzionale dello sponsee e l'attività dello sponsor, le parti sono tenute a:

- esperire ogni azione utile all'eliminazione del conflitto
- esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto (miglioramento dei servizi, risparmio delle risorse, ecc.).

L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle parti al momento.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione delle festività natalizie ed, in particolare, il 15 febbraio 2025 e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 4 – Obblighi dello sponsor

4.1 Al fine di incrementare la notorietà del proprio logo / del proprio marchio aziendale / della propria immagine tradotta, lo sponsor si obbliga a (*scegliere in base alla tipologia di sponsorizzazione prestabilita*):

- (*in caso di sponsorizzazione finanziaria*) erogare la somma di € _____ **oltre all'IVA di legge** in favore del Comune di Gardone Val Trompia nelle modalità e nei tempi definiti dal presente articolo;
- (*in caso di sponsorizzazione tecnica*) eseguire in favore del Comune di Gardone



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Val Trompia le seguenti prestazioni/forniture/servizi (descrivere l'attività) _____

_____ dal valore complessivo di euro _____ **oltre all'IVA di legge.**

- 4.2. Il finanziamento è reso dallo sponsor allo sponsee esclusivamente a termine di corrispettivo, con pagamento in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario a favore del Comune di Gardone Val Trompia

Tesoreria Banca Popolare di Sondrio

Codice IBAN: **IT39 V 05696 54540 000088881X86**

Causale: **Sponsorizzazione Pista di Pattinaggio 2025**

L'emissione della fattura elettronica avverrà a pagamento incassato.

- 4.3. Lo sponsor è tenuto a mettere a disposizione dello sponsee tutti i materiali e gli strumenti (files informatici, riproduzioni fotografiche, striscioni, poster ecc.) necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo-tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.

Art. 5 – Prestazioni rese dallo sponsee

- 5.1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo sponsee si impegna:

-) ad inserire il marchio / logo o il segno distintivo comunque prescelto dallo sponsor nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'iniziativa/dell'attività/del progetto (***in tal caso lo sponsor dovrà inviare altresì insieme al presente contratto anche il proprio logo/il marchio o segno distintivo***);
-) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa / dell'intervento / del progetto il ruolo della Società / Associazione come sponsor ufficiale;



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

-) a riprodurre il logo / marchio o comunque il segno distintivo dello sponsor nei luoghi ove si realizzerà la pista di ghiaccio, nonché all'interno della relativa recinzione (***in tal caso lo sponsor dovrà fornire all'Ufficio competente il manifesto riproducente il proprio logo/marchio o segno distintivo***)
-) a citare lo sponsor quale finanziatore dell'iniziativa in corso di svolgimento durante il periodo della manifestazione.

5.2. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione della pista di ghiaccio il Comune provvede a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto.

Art. 6 – Valore della sponsorizzazione

- 6.1. Il valore della sponsorizzazione è determinato in base all'art. 4.1 del presente contratto, rispetto al quale devono essere applicate le necessarie imposte.
- 6.2. Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo / marchio / immagine dello sponsor realizzate dallo sponsee.
- 6.3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo sponsee e lo sponsor provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello sponsee da restituire.

Art. 7 – Riconoscimento di esclusiva allo sponsor

- 7.1. Lo sponsee non ritiene di riconoscere allo sponsor l'esclusiva della sponsorizzazione.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

- 7.2. Lo sponsee si impegna a trattare gli eventi comunicativi inerenti all'iniziativa separatamente da altre iniziative simili, al fine di non creare confusione di immagine per lo sponsor.
- 7.3. Lo sponsee si riserva la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa oggetto del presente contratto anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico.
- 7.4. Lo sponsee si impegna anche a verificare, in sussistenza di altri contratti di sponsorizzazione relativi alla medesima iniziativa, situazioni comportanti possibili problemi d'immagine o di conflittualità tra attività dei soggetti individuati come sponsor in tali contratti e la società/associazione con ruolo di sponsor in relazione al presente contratto, nonché ad adottare ogni atto utile a rendere compatibili tali rapporti indiretti.

Art. 8 – Profili organizzativi inerenti allo sviluppo della sponsorizzazione

- 8.1. Lo sponsor e lo sponsee individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.
- 8.2. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra sponsor e sponsee in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 9 - Recesso dal contratto

- 9.1. Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, ovvero entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso da entrambe le parti. La rescissione deve avvenire per mezzo dell'invio di apposita comunicazione per mezzo PEC. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.
- 9.2. Il recesso è da intendersi senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

- 10.1. Il presente contratto può essere risolto dallo sponsor o dallo sponsee per motivate ragioni e con preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data di installazione della pista di ghiaccio, inviando apposita comunicazione a mezzo PEC.
- 10.2. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:
- il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte dello sponsee, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto;
 - il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla resa del corrispettivo da parte dello sponsor;
 - l'inottemperanza, da parte dello sponsor, alle indicazioni dello sponsee per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo quanto suddetto.

- 10.3. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l'impossibilità accertata, per il



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Comune, anche se sopravvenuta, a realizzare l'iniziativa / l'intervento / il progetto ad iniziata esecuzione del presente contratto.

- 10.4. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune.

Art. 11 – Rinvio a riferimenti generali

- 11.1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

- 12.1. Lo sponsee e lo sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.
- 12.2. Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Brescia.

Art. 13 - Spese contrattuali

- 13.1. Il presente atto è soggetto a registrazione in solo caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche.
- 13.2. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello sponsor.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 14 – Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione

14.1. In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsee e dallo sponsor con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le parti emettono i necessari documenti fiscali e provvedono agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il legale rappresentante

Il Dirigente
Settore Servizi ai Cittadini
e alla Persona
